

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
ENRICO SCODITTI - Consigliere -
LINA RUBINO - Consigliere -
CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

**DANNI DA
EMOTRASFUSIONI**

R.G. n. 14784/2021

Cron. _____

CC - 20/05/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14784/2021 R.G. proposto da

LUCIA, rappresentata e difesa dall'Avv.**- ricorrente -****contro**

**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA – GESTIONE STRALCIO
LIQUIDATORIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv.

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 509/2021 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA,
depositata il giorno 31 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2024
dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. Lucia domandò giudizialmente la condanna dell'Unità
Sanitaria Locale di Pescara- Gestione Liquidatoria al ristoro integrale
dei danni non patrimoniali conseguenti al contagio con il virus HCV



patito a seguito di trasfusioni con sangue infetto subite nell'anno 1976, in occasione di un ricovero presso l'ospedale di Pescara.

2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

Per quanto ancora qui d'interesse, la decisione in epigrafe indicata, previa qualificazione come contrattuale dell'eventuale responsabilità dell'ente sanitario, ha ritenuto maturato all'epoca di notifica dell'atto di citazione introduttivo della lite il termine decennale di prescrizione, individuando il *dies a quo* di questo nella data di dimissioni dell'attrice dall'ospedale (con diagnosi di epatite cronica) ed escludendo valenza interruttiva della prescrizione di alcuni documenti (lettera di messa in mora e verbale della Camera di conciliazione), per mancanza di prova della loro ricezione nei termini previsti per il deposito di documenti.

3. Ricorre per cassazione Lucia per quattro motivi.

Resiste, con controricorso, l'Unità Sanitaria Locale di Pescara – Gestione Stralcio Liquidatoria, dispiegando altresì ricorso incidentale condizionato anch'esso affidato a quattro motivi.

4. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta «*omessa e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.*».

Si deduce, in sintesi, la formazione del giudicato implicito circa la idoneità, a fini di interruzione del corso della prescrizione, della «*nota a firma congiunta del 15 novembre 2011*», idoneità riconosciuta dalla sentenza di primo grado ed invece negata dalla pronuncia qui gravata, pur in difetto di appello incidentale ad opera dell'ente sanitario.

1.1. Il motivo è inammissibile.



La sentenza impugnata ha ritenuto di non poter tener conto, quale atto interruttivo, della missiva richiamata dalla ricorrente «*in quanto non è stata fornita prova, nei termini per il deposito dei documenti in prime cure, della loro ricezione*», osservando che il relativo documento era stato tardivamente allegato alla memoria di replica del giudizio di primo grado; ha poi evidenziato che la tardività del deposito, attesa la «*natura pubblicistica della disciplina delle decadenze e preclusioni*», doveva essere rilevata di ufficio dal giudice, e comunque, nel caso, era stata «*eccepita in primo grado dalla Usl e fatta oggetto di specifica censura nell'appello incidentale*».

Rispetto alla trama argomentativa così esplicita - incentrata sul rilievo officioso della tardività della produzione documentale - l'assunto di parte ricorrente si appalesa del tutto inconferente, siccome non teso a censurare né la praticata iniziativa *motu proprio* della Corte di appello né l'oggetto di essa (ovvero la tardività del deposito).

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., si sostiene la validità, quale atto interruttivo della prescrizione, del verbale negativo di mediazione del 1° marzo 2012: documento depositato nei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., mentre la ricezione era stata prodotta con la comparsa conclusionale di prime cure soltanto per reagire all'«*illegittimo e doloso comportamento*» della controparte, consistito nel contestare tardivamente ed in malafede la allegazione documentale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche del verbale del 1° marzo 2012 della Camera di Conciliazione la Corte di appello ha ritenuto in via officiosa la tardiva produzione, sulla scorta del medesimo ragionamento sviluppato in relazione alla missiva del 15 novembre 2011: sicché, per ragioni identiche a quelle



illustrate sopra, sub § 1.1., la doglianza non attinge criticamente la *ratio decidendi* della sentenza gravata.

3. Il terzo motivo di ricorso principale lamenta «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2935 e 2943 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.*».

Ad avviso dell'impugnante, la Corte territoriale ha erroneamente individuato il *dies a quo* del termine di prescrizione nel 10 aprile 2002, ovvero nel giorno in cui Lucia è stata dimessa dall'ospedale di Pescara con la diagnosi di «*epatite cronica HCV-RNA+*»: in caso di infezione da sangue infetto, la decorrenza della prescrizione va invece, ancorata, di regola, alla presentazione della domanda amministrativa per i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992, potendo il giudice discostarsi da tale data soltanto specificandone i motivi.

3.1. La doglianza è fondata.

Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, «*il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione*» (Cass. 27/09/2019, n. 24164; conf. Cass. 09/07/2020, n. 14480).

Quanto al riparto degli oneri probatori sul tema, si è puntualizzato che ai fini dell'individuazione dell'*exordium praescriptionis*, una volta



dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle *praesumptiones de praesumpto* (così Cass. 30/03/2022, n. 10190).

3.2. In forza di questi principi di diritto, deve ritenersi che per un paziente privo di conoscenze mediche, la mera diagnosi di positività al virus HCV non integri di per sé sola - ovvero in difetto di ulteriori e più specifiche informazioni fornite da personale sanitario o comunque altrimenti acquisite - la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione di sangue (così Cass. n. 24164 del 2019, in un caso omologo a quello in esame).

Ha dunque errato la Corte territoriale nell'ascrivere il *dies a quo* del corso della prescrizione alla mera «*acquisizione della consapevolezza della malattia da parte della* conseguita con la lettera di dimissioni dal nosocomio di Pescara recante la diagnosi di epatite cronica: occorre invece verificare se a tale momento (anteriore a quello di presentazione della domanda amministrativa per i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992, risalente all'anno successivo) la odierna ricorrente avesse già preso coscienza della causa di tale malattia, ovvero della sua eziologica derivazione dalla emotrasfusione subita.

A tale accertamento provvederà - tenendo altresì conto dei canoni di distribuzione tra le parti dell'*onus probandi* sopra enunciati - la Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, alla quale la causa,



previa cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del motivo in vaglio, va rinviata.

4. Resta assorbito l'esame del quarto motivo del ricorso principale, lamentante, oltre alla violazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata valutazione del verbale della Commissione medica ospedaliera attestante l'epoca di reale consapevolezza dell'addebitabilità del danno alla trasfusione.

5. L'accoglimento del ricorso principale rende doverosa la disamina del ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato.

6. Con il primo motivo di esso, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2697 e 2947 cod. civ. nonché della legge n. 210 del 1992, si imputa alla sentenza impugnata di aver erroneamente qualificato come «*richiesta risarcitoria da inadempimento contrattuale*» la domanda dell'originaria attrice, invece da ricondurre nell'ambito della responsabilità aquiliana, con conseguente durata quinquennale del termine di prescrizione dell'azione.

6.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, acclarato - in fatto - che la trasfusione di sangue infetto subita dall'originaria attrice era avvenuta in ambito ospedaliero, con sacche di sangue prelevate dalla locale emoteca dell'USL di Pescara e sottoposte, per le relative analisi, al controllo di personale della stessa USL, ha ravvisato la responsabilità contrattuale dell'ente sanitario per il mancato svolgimento degli esami esigibili in base alle conoscenze dell'epoca sulle sacche di sangue adoperate per le emotrasfusioni a pazienti ospedalizzati.

Orbene, ineccepibile si palesa l'individuazione del suddetto titolo di responsabilità a carico dell'ente sanitario: si versa, infatti, in ipotesi di inosservanza, rilevante ex art. 1218 cod. civ., degli obblighi su esso gravanti nell'adempimento delle prestazioni afferenti il rapporto (c.d. da contatto sociale) instaurato con il paziente, ed in particolare degli



obblighi di prevenzione e controllo sul sangue richiesti dalla normativa vigente al tempo della praticata trasfusione.

Da questa responsabilità va tenuta distinta - dacché differente nei presupposti, nel titolo e, per conseguenza, nello statuto di disciplina - la possibile responsabilità del Ministero della Salute per i danni da infezione da patologie epatiche contratte da soggetti emotrasfusi, concretata dalla omessa vigilanza dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati ed inquadrabile nella clausola generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ..

Si tratta di due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione (sul punto, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 576, ed alla copiosa successiva conforme giurisprudenza): e da tanto emerge la fallacia dell'argomento posto a base del motivo in scrutinio.

7. Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1228, 2043, 2697, 2935 e 2947 cod. civ., dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché «*travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e processuali*».

Ad avviso degli impugnanti: (i) legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria era non già l'USL di Pescara-Gestione Stralcio bensì il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità aquiliana; (ii) applicandosi l'art. 2043 cod. civ. incombeva sull'attrice dimostrare gli elementi costitutivi del vantato diritto al risarcimento del danno: onere nella specie non assolto, non emergendo dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di merito il nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la patologia infettiva; (iii) pur ad ammettere l'ipotizzabilità di un inadempimento contrattuale dell'USL, egualmente l'art. 1228 cod. civ. non potrebbe trovare applicazione, non risultando provato il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva riferibile ai sanitari dell'USL che eseguirono l'emotrasfusione e l'evento dannoso.



7.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Infondato in ordine ai profili sub (i) e (ii), per le considerazioni già illustrate sopra, sub § 6.1., circa la corretta sussunzione *ex contractu* della responsabilità dell'ente sanitario e della concorrenza di essa con la eventuale responsabilità del Ministero della Salute.

Inammissibile è invece la contestazione sub (iii).

Essa si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di merito finalizzato alla ricostruzione della *quaestio facti* in termini differenti da quella operata dal giudice territoriale: attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

8. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale ripropongono le censure sollevate con l'appello incidentale, ma non esaminate nella impugnata sentenza perché rimaste assorbite dalla reiezione, per altre ragioni, dell'appello principale della

8.1. Le doglianze sono inammissibili.

Il ricorso incidentale per cassazione, pur se condizionato, deve essere giustificato dal tipico interesse all'impugnazione derivante da una situazione di soccombenza: esso è pertanto inammissibile se - come nella specie - la parte interamente vittoriosa in grado di appello faccia valere motivi di appello non esaminati dalla sentenza gravata di ricorso in quanto dichiarati assorbiti, poiché detti motivi, in ipotesi di cassazione di tale sentenza, potranno essere ritualmente riproposti innanzi il giudice del rinvio (*ex aliis*, Cass. 15/09/1998, n. 9175).

9. Il ricorso incidentale è complessivamente rigettato.

10. In conclusione e per riepilogare: inammissibili i primi due motivi di ricorso principale, è accolto il terzo motivo di esso, assorbito il quarto, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia; è rigettato il ricorso incidentale condizionato.



11. Al giudice del rinvio è demandata la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.

12. Atteso l'esito del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per tale ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i primi motivi di ricorso principale.

Accoglie il terzo motivo di ricorso principale, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso incidentale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 20 maggio 2024.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

